

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROPOSTA ACCORDO DEL DEBITORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AL SENSI DELLA L.3/2012

Mandato
Avv.
Stefania
Civitavecchia

PREMESSE

Il Sottoscritto
e residente in

trovandosi nelle condizioni previste dalla
legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del
18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, ha depositato a mezzo dell'avv.
Stefania Civitavecchia, rappresentato e difeso dalla stessa (CF: CVT SFN

73R43 I158Z, P.IVA 03370480711; PEC:
civitavecchia.stefania@avvocatifoggia.legalmail.it ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio Legale della medesima sito in San Severo
Via Varese 11, giusta mandato a margine al presente atto, istanza per
nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo
Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 10.12.2018 (all.to A) il Presidente della Terza
Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ha nominato quale professionista
incaricato, ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare
l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento, il Dottor Giovanni
Viola a cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente

*Vi delego a
rappresentarmi e
difendermi in ogni
fase e grado del
presente giudizio. Vi
conferisco all'uopo
tutti i poteri inerenti
al presente mandato
compresi quelli di
transigere, di farsi
sostituire, di
chiamare terzi in
causa, di promuovere
la riassunzione, di
rinunciare agli atti e
di conciliare. Eleggo
domicilio presso lo
studio dell'Avv.
Stefania
Civitavecchia sito in
San Severo alla Via
Varese, 11. Con
espressa
autorizzazione al
trattamento dei dati
personali ai sensi
della legge 196/2003
e delle norme sulla
tutela del segreto
professionale.*

autentica



incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente:

- 1 il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di accordo da sovra indebitamento;
- 2 il giudizio sulla fattibilità come proposto con riferimento ai creditori assistiti di privilegio derivante da ipoteche, attestare che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quelle realizzabile, in ragione della collazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

Il Dottor Giovanni Viola, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Foggia, accettava l'incarico.

Ciò posto, in presenza di sovra indebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, è stato predisposto il presente Accordo Del Debitore per la composizione della crisi da sovra indebitamento, che sarà verificato ed attestato dal nominato O.C.C..

Di seguito è illustrata la proposta di Accordo Del Debitore elaborata con il supporto e la consulenza dell' Avvocato Stefania Civitavecchia.



REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n.

3/2012 successive modifiche, e cioè lo istante

- a) si trova in uno stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore:
- d) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile ad adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge.



3. CAUSE DI INDEBITAMENTO.

Nel sottoporre al vaglio la seguente proposta di Accordo Del Debitore si palesa necessario evidenziare lo storico contrattualistico finanziario del

[redacted]

Ciò posto, durante lo svolgimento del menagè familiare il Signor [redacted]

[redacted] unitamente alla Sua Famiglia, Moglie e figlio (oggi di anni

[redacted]), vivevano presso l'abitazione principale ubicata in [redacted]

[redacted]

L'abitazione in questione, attesa la volontà di allargare la famiglia, si presentava non consona e pertanto, in virtù di ciò, i Coniugi [redacted]

decidono di procedere all'acquisto di altro immobile sito alla [redacted]

[redacted] previa vendita del precedente.

Ciò posto nell'anno 2011 si avvia l'iter procedurale volto all'ottenimento del Mutuo, ovvero, iter che si completerà con l'erogazione del prestito ad istanza della Banca Unicredit Spa in data 21 novembre con Rogito a Firma Notaio Cassano per l'acquisto dell'immobile di [redacted] per la somma di euro 186.000,00 per la durata di mesi 300 con rate costanti mensili inizialmente di euro 982,78 per poi giungere, previa rinegoziazione, ad una rata attuale di euro 644,00, come da copia contratto di Mutuo, piano di ammortamento di rinegoziazione che qui si allegano (all.ti 1 e 2).



La somma veniva ad essere impiegata anche per lavori di ristrutturazione dell'immobile.

Il mutuo è in corso di regolare pagamento.

Prima di quella data, anno 2011, non Vi erano altre obbligazioni finanziarie in itinere.

Tuttavia, il preventivato desiderio di allargare la famiglia per vivere tutti insieme nel nuovo immobile con vendita della precedente abitazione non si andrà a realizzare; in effetti qualcosa nel rapporto di coppia inizia a non quadrare come dovrebbe e le divergenze caratteriali che affiorano inevitabilmente da lì a qualche anno sfociano in una dichiarazione di separazione così come avutasi nel mese di dicembre anno 2014, come da omologa accordo di separazione che si allega (all.to 3).

Siffatta Separazione comporterà, a far data dal mese di Gennaio 2015, un obbligo al mantenimento della somma di euro 800,00 mensili che il Signor versa puntualmente.

L'abitazione principale di cui alla viene assegnata all'altro Coniuge che convive unitamente con il Minore, e pertanto nessuna vendita dello stesso potrà compiersi.

Ciò posto in quel periodo il Signor sostiene le seguenti obbligazioni;

- quanto ad euro 644,14 per il Mutuo dell'immobile di Via
- quanto ad euro 800,00 per il mantenimento.



Pertanto, nel preciso e chiaro di intento di poter incrementare i propri guadagni così da poter sostenere i diversi impegni, il Signor [] compie, per la propria attività di Libero Professionista - [] in [] -, dapprima un micro finanziamento e successivamente partecipa ed ottiene un finanziamento Regionale, denominato Microprestito D'Impresa, dell'importo di euro 22.285,00 della durata di 60 mesi con rate costanti mensili di euro 371,51 come da contratto che si allega (all.to 4).

Ad ogni buon conto, il [] incrementa anche i Suoi impegni professionali al punto tale che a far data dal 1.02.2019 grazie ad un Curriculum vitae di prestigio, ottiene presso la [] tale [], l'incarico professionale di [] con guadagno annuo di euro 3.200,00, come da contratto che si allega (all.to 5) a cui si aggiungono percentuali/provvigioni sulle prestazioni..

All'uopo si evidenzia che il [], oltre al Suo puntuale adempimento di Coniuge tenuto al mantenimento, sostiene spese anche per la attività Agonistica [] precisamente trattasi di []

[] (ndr. []

[] che comporta continui spostamenti per Gare e allenamenti sia in Italia che all'Estero, come da prove documentali che si allegano (all.ti 6).

Valga il vero che il minore, frequentante il [], aderisce al programma MIUR riguardante la collaborazione scolastica [] [] come da documentazione che si allega (all.ti 7).



Va da sé che far contemperare le esigenze di pagare puntualmente gli obblighi finanziari con quelle di genitore di un Minore oggi (), (con prospettiva di ulteriore crescita) e di professionista con tutti gli adempimenti all'uopo previsti, iniziano a dar luogo ad un peso finanziario rilevante.

Orbene, a risoluzione della debitoria venutasi a creare si propone l'**accordo del debitore** che di seguito si andrà a dettagliare.

4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI.

Riguardo alla Solvibilità e alla diligenza nell'adempire alle proprie obbligazioni è importante rilevare come il non ha mai subito protesti, come da visura che qui si allega. (all.to 8).

5. SITUAZIONE DEBITORIA Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate

- Debito residuo per Mutuo UNICREDIT SPA pari ad euro 115.961,31 alla data del 23.03.2020, come da Piano di Ammortamento Rinegoziato;
- Debito per Finanziamento Microprestito D'Impresa – Puglia Sviluppo - pari ad euro 17.456,58 alla data del 02.03.2020;
- Debito residuo per Finanziamento DLL pari ad euro 1.446,32 come da missiva del 13.01.2020 (all.to 7B);
- Debito Residuo per Finanziamento Findomestic pari ad euro 166,44;



- Debito per Tributi pari ad euro 4.148,00 come da certificazione del credito (8 B);
- Nessun Debito Agenzia Delle Entrate, come da richiesta ruoli che si allega (all.to 9)
- Nessun Debito per Bolli Auto.

6. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI.

A carico dello istante Debitore non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. .

7. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal

è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;

1. Utenze (Acquedotto, Luce e Gas) – euro 100,00 mensili
2. Mantenimento – euro 800,00 mensili;
3. Alimenti – euro 150,00
4. Vestiario – euro 100,00 mensili;

La media mensile della spesa si aggira attorno a euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00).

Pertanto, tenuto conto della media delle ultime tre mensilità d'imposta dichiarate e considerato il contratto con la nel corso del 2019, si potrà fare affidamento solo sulla restante somma di euro 800,00 mensili da



Riepilogo

Data: 14/03/2020 18:11:37

Provincia: FOGGIA TERRITORIO

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio **Contact Center** o all'ufficio provinciale di pertinenza.

Titolari	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza
Proprietà per 1000/1000						zona1 cat. A/3	3	5,5 va
Proprietà per 1/3						zona1 cat. C/6	6	12 m
Proprietà per 1/3						zona1 cat. A/3	4	6,5 va
Proprietà per 1/1 In regime di separazione dei beni						zona1 cat. C/6	4	17 m
Proprietà per 1/1 In regime di separazione dei beni						zona1 cat. A/3	3	7 va

 1/3 immobile ubicato in

Sussistono immobili in nuda proprietà;

 Immobile ubicato in

 Immobile ubicato in

Si dispone di un veicolo modello anno , non è oggetto di vendita ai fini soddisfattivi dei creditori.

Non si dispone di altri beni mobili registrati o di crediti.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni immobili negli ultimi cinque anni, come da Ispezione Ipotecaria che qui si allega (all.to 10).

9. PROPOSTA ACCORDO DEL DEBITORE.


PAGAMENTI IN PREDEDUZIONE.

Il pagamento in prededuzione è il pagamento da compiersi successivamente all'omologa del proposto Accordo del Debitore

- 1) **Compenso del Professionista:** il compenso del professionista OCC pari ad euro 6.000,00 (oltre Cassa Prev.le e IVA) per un totale di euro 7.612,80 da versare in numero di 12 rate per un importo mensile di euro 634,40;
- 2) **Altre prestazioni professionali Avvocato Stefania Civitavecchia** per redazione proposta Accordo del Debitore pari al residuo di euro 1500,00, (oltre cassa e IVA) per un totale di euro 1.903,00 da versare in numero di 12 rate per un importo mensile di euro 158,60

PAGAMENTI SUCCESSIVI ALLA PREDEDUZIONE E ALLA MORATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, L.3/2012

2. **Mutuo ipotecario Unicredit:** si propone di restituire, il mutuo ipotecario per una somma di euro 81.172,92 con una falcidia del 30% sul residuo di euro 115.961,31. La restituzione avverrà riconoscendo un tasso di interesse attivo dell'1,50 % per la durata di 16 anni (192 mesi). Nulla per gli interessi moratori, per una rata mensile di euro 475.80;
3. **Finanziamento Microprestito D'Impresa – Puglia Sviluppo:** Si propone di restituire una somma pari ad euro 6.982,63, che rappresenta una soddisfazione pari al 40% sul residuo di euro 17.456,58. La restituzione avverrà per la durata di 8 anni (96 mesi). Nulla per gli interessi moratori, per una rata mensile di euro 72,74;
4. **Finanziamento DLL;** Si propone di restituire una somma pari ad euro 578,53, che rappresenta una soddisfazione pari al 40% sul residuo di euro 1.446,32. La restituzione avverrà per la durata di 12 mesi. Nulla per gli interessi moratori, per una rata mensile di euro 48,21;



5. **Finanziamento Findomestic;** Si propone di restituire una somma **pari ad euro 66,58**, che rappresenta una soddisfazione pari al 40% sul residuo di euro 166,44. La restituzione avverrà in un'unica soluzione. Nulla per gli interessi moratori.
6. **Tributi** Si propone di restituire una somma pari ad euro 1.659,20, che rappresenta una soddisfazione pari al 40% sul residuo di euro 4.148,00. La restituzione avverrà per la durata di 24 mesi. Nulla per gli interessi moratori, **per una rata mensile di euro 69,13;**

La proposta di Accordo del Debitore così strutturata comporta quanto segue;

dal primo al dodicesimo mese, la rata è di euro 793,00 con saldo delle debitorie Professionista OCC, Dottor Giovanni Viola e Altri Professionisti, Avvocato Stefania Civitavecchia;

il 13° mese la rata è di euro 732,46 con saldo della debitoria Findomestic Spa;

dal 14° mese al 24° mese la rata è di euro 665,88 con saldo della debitoria finanziamento DLL;

dal 25° mese al 36° mese la rata è di euro 617,67 con saldo della debitoria Tributi .

dal 37° al 108° mese la rata è di euro 548,54 con saldo della debitoria Finanziamento Puglia Sviluppo;

dal 109° mese al 204° mese la rata è di euro 475,80 con saldo della debitoria Mutuo UNICREDIT SPA.

.MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO.

Si precisa che la prima rata di ammortamento decorrerà il giorno 30 del mese successivo all'omologa e le rate successive verranno pagate sempre entro il giorno 15 di ogni mese con l'eventualità di slittamento in avanti se la scadenza cade in un giorno festivo.



L'accordo del debitore prevede il pagamento di tutti i creditori in pro quota

In caso di accettazione del Preposto Accordo del Debitore i Creditori comunicheranno al [] l'IBAN presso cui poter effettuare i dovuti bonifici.

Lo Istante [] invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto.

DURATA TEMPORALE

In assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, occorre interpretare la disciplina di cui alla l. 3/2012 bilanciando i contrapposti interessi, di rango costituzionale, della ragionevole durata dei procedimenti e della effettività della tutela giurisdizionale (art. 24).

Sul punto si fronteggiano, allo stato, due contrapposti orientamenti giurisprudenziali: il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato; l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie.

Più in particolare, il primo orientamento ha ritenuto di ammettere piani del consumatore con dilazioni lunghissime, anche di 20, 25 o 30 anni (esempio Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016,



15.9.2016) ovvero di 18 anni (esempio Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (esempio Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017).

Ciò posto il parametro preso in considerazione da tale impostazione è la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, nonché, l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (80,3).

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Alla luce del proposto Accordo del Debitore si palesa necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobili posseduti dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

I beni nella disponibilità del debitore risultano essere la abitazione/ immobile ubicata/o in dove vive il debitore;

- abitazione/immobile ubicata/o in
 dove dimorano la ex Moglie e Minore; siffatto immobile si palesa già oggettivamente non passabile di liquidazione poiché si priverebbe della dimora un minore con coniuge quali assegnatari in conseguenza di una separazione;
- due quote di successione legittima pari ad 1/3 cadauno su numero due immobili;
- due nude proprietà su altri due immobili.

Orbene, si consideri preliminarmente che, attualmente, il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva per il crollo dello stesso a causa della grave congiuntura economica, ma anche del valore che si ricava dalle vendite all'asta.

Valga il vero che, in ambito di vendite delegate, indi liquidazione, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti



d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene al terzo esperimento si presume che il ricavato della vendita degli immobili non consente in ogni caso di soddisfare tutti i creditori atteso che la somma che si ricaverebbe **andrebbe a soddisfare solo il ceto bancario**; al contrario, con il proposto accordo del debitore tutti i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione dell'accordo stesso.

Quanto proposto nello scrivente Accordo del Debitore **appare la migliore alternativa che permette di tutelare tutti i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, precisamente, una proposta di soddisfacimento fatta sulla base di percentuali che potrebbero anche non sussistere e, quindi, pericolosamente vicine allo zero.**

In conclusione, tenuto conto sia della crisi congiunturale del settore immobiliare e sia della ipotesi di liquidazione con vendita all'asta, si deduce che la messa in vendita delle unità immobiliari non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ipotecari.

Da ultimo, ma non privo di importanza, è da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta anche spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori incerti per il realizzo.

CONCLUSIONI

Lo istante Debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che l'Accordo del Debitore così proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo contemporaneamente e nel rispetto dello



spirito della legge, una nuova possibilità da offrire a Se Stesso, azzerando così i propri debiti.

L'Accordo del Debitore così proposto, a cui si aggiunge **la richiesta della moratoria così come prevista e disciplinata dall'articolo 8 della legge 3/2012**, appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile.

Lo Istante Debitore chiede al Sig. Giudice del Sovra indebitamento di disporre, ai sensi dell'articolo 10 comma 2, lettera c) legge 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si resta in attesa delle decisioni in merito alla proposta di Accordo così come sopra prospettata.

Con osservanza.

Esibisce e Deposita;

- 1 e 2) Contratto di Mutuo , Piano di Ammortamento e Rinegoziazione;
- 3) Accordo di Separazione;
- 4) Finanziamento Regione Puglia;
- 5) Incarico Professionale
- 6) Attività Agonistica
- 7) Programma MIUR
- 7B) Missiva DLL;



8) Visura Protesti;

8B) Tributi Comune

9) Riscontro Agenzia delle Entrate;

10) Ispezione Ipotecaria.

11) Risultanze Catastali

12) Relazione Professionista OCC, Dottor Giovanni Viola.

Avvocato Stefania Civitavecchia



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

ACCORDO CON I CREDITORI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DECRETO FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice delegato

vista la proposta di accordo con i creditori ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 formulata da

letta la relazione del dott. Giovanni Viola, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa della positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano;

ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 (come da ultimo modificata da D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche da L. n. 176/2020), e non risultando, allo stato, in base alla documentazione in atti, atti in frode ai creditori;

visto l'art. 10 L. n. 3/2012;

Fissa

l'udienza del **27/05/2021, ore 12:30** , innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori a cura del O.C.C. , ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11, co.1, l. cit., ossia del termine per le dichiarazioni di voto dei creditori; onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni, nel termine di 5 giorni prima l'udienza;

Avvisa

i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2, che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta, debitamente sottoscritta, all'organismo di composizione della crisi, nelle modalità di cui al comma 1 dell'art.11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ;



Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;

Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone

che l'OCC, entro il giorno prima l'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo:

- A) la propria relazione in formato pdf nativo digitale copiabile (ove non l'abbia già depositata in tale forma);
- B) la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file eml delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC);
- C) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2;

Riserva

ove sia raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, di disporre all'udienza il seguito del procedimento con gli adempimenti di cui all'art. 12 primo comma.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.



Foggia, 09/04/2021.

Il Giudice delegato
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 09-04-2021

Antonio Carrazzino

AL FUNZIONARIO

Antonio Carrazzino



